

IL VUOTO DI POTERE NELLA « LIBERA RESPUBLICA »

1. — Queste note, è bene premetterlo, sono state occasionate dalla lettura della monografia recentemente dedicata da Joachim Jahn all'*interregnum* e alla *dictatura comitiorum habendorum causa* nella *libera respublica*¹: una monografia che colma una lacuna perché, pare impossibile, mancava a tutt'oggi uno studio completo degli *interregna* e delle relative vicende.

Il libro del Jahn si divide in due parti. La seconda² elenca e analizza tutti i casi, sicuri e meno sicuri, verificatisi dalle origini al 43 a.C., anno dell'elezione di Ottaviano a console. La prima³, che l'a. presenta come « parte generale » della trattazione, trae le conclusioni storico-politiche, e in certo senso anche giuridiche, in ordine ai due istituti ed ai loro rapporti reciproci.

Siamo sinceri: si poteva approfondire di più, non tanto sul piano della ricostruzione dei dati, sintetica ma rigorosa, quanto sul piano delle valutazioni politico-costituzionali. Ma siamo più sinceri ancora: a parte il fatto che già così come si presenta l'opera onora l'autore e la scuola dalla quale egli proviene, è stato un bene, non un male, che il lavoro di ricostruzione (la « parte generale », per intenderci) non sia stato portato oltre certi limiti di completezza. Il maggior pericolo cui sono esposti gli storici di Roma, e in particolare gli storici del diritto romano, è che si aumentino e si infittiscano le sbarre di quella meravigliosa prigione che è lo *Staatsrecht* di Theodor Mommsen, dalla quale è tanto difficile evadere. Il tempo e l'esperienza ci fanno sempre più avvertiti che lo « *Staatsrecht* » mommseniano ha molto del « *Rechtsstaat* » e che questo « stato di diritto » che Mommsen ha insuperabilmente « rifatto » *a posteriori* utilizzando razionalmente l'immensa congerie dei dati a disposizione come pezzi di un solo e vastissimo mosaico, non era pre-

* In ANA. 82 (1971) 288 ss.

¹ JAHN, « *Interregnum* » und *Wahldiktatur* (Kallmünz 1970) 195.

² 55 ss.

³ 11-54.

cisamente lo stato che i Romani fecero, disfecero e rifecero, senza eccessivi scrupoli di coerenza, durante i secoli della loro storia.

2. — Il discorso sulla *dictatura comitiorum habendorum causa*, almeno per quanto riguarda gli interessi del giurista, è il più semplice.

L'istituto⁴ si profilò, uscendo dal tronco comune della *dictatura*, intorno al 350 a.C., come istituto di comodo, cioè alla stessa guisa delle altre *dictaturae imminuto iure*. Uno dei consoli, *oriens de nocte silentio*⁵, provvedeva a *dicere dictatorem*, normalmente a sèguito di un *senatus consultum* (forse, alle origini, in base all'*auctoritas patrum*), per potersi esimere e per poter esimere il collega dalla complessa incombenza delle elezioni magistratuali e per potersi quindi, così come il collega, allontanare da Roma. Il *dictator* nominava il *magister equitum* e provvedeva a ricevere le candidature (ivi compresa, eventualmente, anche quella del *magister equitum*), ad approvarle e ad indire i comizi.

Il vantaggio di rendere liberi i consoli nei loro movimenti era compensato dallo svantaggio di porre il dittatore in grado di favorire la elezione di persone di sua stretta fiducia, e in particolare del *magister equitum*. Ma bisogna anche aggiungere che il dittatore era a sua volta persona di fiducia del console che lo aveva nominato, e quindi di quella fazione dominante del *senatus* (o dei *patres*) che, con l'aria di esprimere solo un consiglio, aveva in realtà autorizzato a *dicere dictatorem* quello tra i due consoli in carica che era di suo maggior gradimento, ed aveva perciò esautorato ogni possibile influenza elettorale dell'altro console. D'altra parte, quando i disegni della fazione dominante non si realizzavano, e il console nominava un dittatore sgradito o il dittatore pilotava verso le magistrature di maggior rilievo persone non bene accette, vi era sempre la valvola di sicurezza degli *augures*, che dichiaravano *vitio factus* l'eletto. Il che spiega perché, ad esempio, i *plebeii* si siano dati tanto da fare anche per essere ammessi ai sacerdozi.

Forse è in questa alternativa di vantaggi, di volta in volta conquistati dagli uni e smantellati dagli altri, che sta la spiegazione del declino dell'istituto della *dictatura comitiorum habendorum causa* sul finire del sec. III a.C.⁶.

⁴ Per il quale è giusto richiamarsi allo studio di LUZZATTO, *Appunti sulle dittature « imminuto iure » etc.*, in *St. De Francisci* 3 (1956) 405 ss.

⁵ Liv. 8.23.15.

⁶ In concomitanza, del resto, col declino del *dictator optimo iure creatus*, che ebbe il suo ultimo protagonista, prima della ripresa sillana, in M. Giunio Pera nel 216 a.C.

L'ultimo *dictator comitorum habendorum causa* di cui si abbia notizia (a parte la *dictatura* di Cesare nel 49 a.C., che fa storia a sé) è C. Servilio Gemino, nominato nel 202 a.C. da suo fratello, il console M. Servilio Gemino. E sia detto per inciso che fu, quella legata al suo nome, una delle più oscure ed equivocate faccende della vita politica romana. Avversato dagli Scipioni, C. Servilio fu avversato anche dal tempo cattivo (o forse dal servizio meteorologico ufficiale, ch'era in mano ai sacerdoti amici degli Scipioni). Fatto sta che, nominato presumibilmente a novembre del 202, egli non poté portare a termine le elezioni entro il 14 marzo del 201, ultimo giorno di carica dei consoli dell'anno precedente, perché *saepe comitia indicta perfici tempestates prohibuerunt*⁷. Ma Servilio tenne duro e riuscì a superare le *tempestates* avverse, portando a consoli, nei sei mesi dalla sua nomina, si badi bene, due *augures* ottimisti in materia climatica, Cn. Cornelio Lentulo e P. Elio Peto, il quale ultimo (si badi meglio) era proprio il suo *magister equitum*. Né il prestigioso C. Servilio si limitò a questo. Se è vero⁸ che le elezioni le presiedette lui e che il 15 marzo non lasciò il posto ad un *interrex*, di cui effettivamente nel racconto di Livio non vi è traccia, Servilio infranse anche la regola « mommсенiana », pure estremamente logica e convincente, secondo cui un *dictator* non poteva rimanere in carica oltre la durata in carica della coppia consolare che gli aveva dati i poteri.

Giunte le cose a questo punto, si intende bene come e perché, nei secoli successivi sino a Cesare e ad Ottaviano, delle elezioni si siano sempre occupati, salvo qualche sporadico e necessitato caso di *interregnum*, direttamente i *consules*. L'Aymard⁹ è troppo gentiluomo quando attribuisce la svolta essenzialmente al fatto che, esaurita la seconda guerra punica, i consoli avevano meno da fare fuori Roma e potevano quindi attendere, uno dei due se non entrambi, alle operazioni elettorali in città. La cruda verità era, a mio irriverente avviso, che la classe politica romana si era finalmente avviata ad una mentalità che è divenuta assai diffusa tra le classi politiche contemporanee: prima le elezioni e i giochi di potere, poi la *respublica*. E ne vedremo meglio, tra poco, gli aspetti.

3. — Ma come sopperire ai casi di completo e autentico « vuoto

⁷ Liv. 30.39.5.

⁸ Come sostiene credibilmente il JAHN, *cit.* (nt. 1) 144 ss.

⁹ In *REA*. 46 (1944) 244.

di potere»? Ecco il problema alla cui soluzione si provvede con l'istituto dell'*interregnum*. Bisogna però guardarsi dal credere che l'*interregnum* sia stato sempre simile a se stesso e che ad esso sempre, senza eccezione alcuna, si sia fatto correttamente ricorso nelle ipotesi di mancanza di uomini designati a subentrare nelle supreme cariche dello stato ai titolari delle stesse che fossero morti o decaduti.

Cominciamo dalle origini. La dottrina, come è noto, è divisa tra chi, attenendosi alla tradizione romana, assegna il *principium* dell'istituto all'età monarchica¹⁰ e chi viceversa ritiene che l'*interregnum*, essendo preordinato alla ipotesi di vacanza delle magistrature repubblicane, non possa essersi profilato che nella *respublica*¹¹. Non mancano, naturalmente, le posizioni intermedie, o per meglio dire esitanti, come quella, ad esempio, del Momigliano¹², che qualifica l'*interrex* repubblicano una « pallida imitazione o continuazione dell'*interrex* della monarchia ».

A me sembra che, se si parte solo ed esclusivamente dalla configurazione costituzionale dell'*interrex* repubblicano, o più precisamente da quella dell'*interrex* posteriore al 367 o 366 a.C. (l'anno delle così dette *leges Liciniae Sextiae*), il problema della risalenza o meno dell'istituto all'età della monarchia sia mal posto. Le differenze tra i due tipi di *interreges* vi sono e sono notevoli, non fosse altro perché, anche a voler accettare la tradizione sul carattere elettivo dell'antica monarchia vitalizia, l'*interrex* dell'epoca regia sottoponeva il candidato all'approvazione dei *comitia curiata* mentre l'*interrex* dell'età repubblicana sottoponeva gli aspiranti consoli all'approvazione dei *comitia centuriata*. È umano che, posti di fronte a queste diversità, gli studiosi siano indotti, più che ad effettuare una scelta critica, a manifestare, come da ultimo il Jahn¹³, una « Neigung » personale (che, nel caso del Jahn, è piuttosto verso la tesi del Mommsen che verso la tesi dei suoi contraddittori).

Il modo di ragionare deve essere peraltro diverso. Tenuto presente che il termine *interregnum* fa pensare al *regnum* piuttosto che alla *respublica*; tenuto presente che la tradizione parla di *interregna* seguiti

¹⁰ Mommsen, Beloch, Siber; da ultimo, sul punto, HEUSS, in ZSS. 64 (1944) 79.

¹¹ DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (1951) 176; VON LÜBTOW, *Das röm. Volk* (1955) 179 ss.

¹² *Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica it.* 81 (1969) 31.

¹³ JAHN, *cit.* (nt. 1) 12.

